



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	PALMA	ROMEO ERMENEGILDO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TRIFIRO'	SALVATORE	Relatore
<input type="checkbox"/>	PELLITTERI	GIUSEPPE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 3718/11
depositato il 21/10/2011
- avverso PREAVV. FERMO n° 29100000201116601 CONTRIB.UNIVER.
contro: SERIT SICILIA S.P.A
difeso da:
GIUDICE AVV. GIUSEPPE
VIA MAZZINI 12 92100 AGRIGENTO

proposto dal ricorrente:

difeso da:

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 3718/11

UDIENZA DEL

15/06/2012

ore 11:00

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

15-06-12

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

17 OTT. 2012

Il Segretario

IL SEGRETARIO
FRANCESCA BRUNO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. 3718/11 depositato il 21/10/2011, il [redacted], rappresentato e difeso dal [redacted], proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 29100000201116601, notificato in data 13/6/2011, avente ad oggetto importi non pagati iscritti a ruolo per un importo complessivo pari a € 180.156,08

Il ricorrente evidenziava che la pretesa della Serit Sicilia Spa trovava fondamento nella cartella di pagamento n. 29120100001901350 di € 6.356,66 notificata il 4/5/2010 avente ad oggetto IVA, sanzioni e interessi e nella cartella di pagamento n. 29120040010965324 di € 160.763,40 avente lo stesso oggetto. Relativamente alla prima cartella, la CTP di Agrigento con sentenza n. 121/01/10 del 28/1/2010 aveva accolto il ricorso proposto dal [redacted] riconoscendo la detrazione dell'IVA sugli acquisti. Per quanto riguardava la seconda cartella di pagamento, il ricorrente faceva presente che la CTP di Agrigento con sentenza n. 36/05/05 del 26/1/2005 aveva annullato la suddetta cartella. Pertanto l'importo preteso dall'Agente della riscossione non aveva il requisito della certezza previsto dalla legge in quanto l'annullamento della cartella da parte della CTP aveva comportato come naturale conseguenza la nullità dell'intero atto su cui si fondava la pretesa dell'ufficio.

Inoltre, il ricorrente eccepiva il difetto di motivazione del preavviso di fermo amministrativo.


Per questi motivi chiedeva di dichiarare la nullità dell'atto impugnato, con vittoria delle spese.

La parte ricorrente con lo stesso ricorso chiedeva la sospensione dell'atto impugnato ai sensi dell'art.47 del D. Lgs.546/1992 che veniva rigettata con ordinanza n. 667/4/11 del 25/11/2011.

La Serit Sicilia Spa presentava in data 12/3/2012 controdeduzioni con le quali, in via preliminare, faceva presente che il preavviso di fermo amministrativo non riguardava solamente le due cartelle di pagamento citate dal ricorrente bensì n. 6 cartelle avente ad oggetto tributi diversi.

In ordine alle domande proposte dal ricorrente, la Serit eccepiva l'inammissibilità delle doglianze relative alle cartelle n. 29120100001901350 e n. 29120040010965324 ai sensi del combinato disposto degli artt.19 e 21, comma del D.Lgs. n. 546/92. I motivi esposti a sostegno dell'impugnazione del preavviso di fermo non potevano trovare ingresso in questo giudizio in quanto, così come proposti, avrebbero dovuto essere oggetto di impugnazione delle relative cartelle a suo tempo notificate.

Nel merito la Serit rilevava che, in ordine all'asserita invalidità della cartella esattoriale n. 29120100001901350, le statuizioni contenute nella sentenza n. 121/01/2010 non riguardavano alcun modo la cartella in questione potendo al limite costituire un precedente giurisprudenziale utilizzabile per supportare la tesi del ricorrente, qualora lo stesso avesse impugnato la cartella de qua nel termine



perentorio di sessanta giorni dalla notifica. Relativamente, invece, all'asserita invalidità della cartella esattoriale n. 29120040010965324, l'ufficio precisava che contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza n. 36/05/2005 aveva annullato la cartella n. 2912004001096532400 notificata il 21/5/2004 alla società [redacted] nulla statuendo in ordine alla successiva cartella n. 29120040010965324 notificata in data 26/6/2009 al sig. [redacted] nella qualità di socio della predetta società. Si trattava, infatti, di cartelle esattoriali che, seppur riconducibili alla medesima pretesa creditoria, costituivano formalmente due distinti atti del concessionario, notificati separatamente ed in tempi diversi, alla società da un lato ed al socio quale coobbligato in solido dall'altro. Infine la Serit rilevava la regolarità della procedura di riscossione avendo posto in essere tutti gli atti necessari al regolare svolgimento della stessa.

Per questi motivi chiedeva di dichiarare inammissibile il ricorso, di dichiarare legittima la procedura di riscossione e di rigettare il ricorso con vittoria delle spese.

All'odierna udienza pubblica, dopo l'esposizione del relatore, sentite le parti come da verbale in atti, il collegio giudicante poneva la causa in deliberazione, decidendo come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva, in primo luogo, che il preavviso di fermo non riguarda solo le due cartelle di pagamento citate dal ricorrente ma n.6 cartelle di pagamento, avente ad oggetto tributi vari.

Il Collegio rileva che le cartelle di pagamento n.29120100001901350 e n.29120040010965324 sono state notificate regolarmente, come da documentazione prodotta dalla Serit - Sicilia S.p.A -Agente della riscossione per la Provincia di Agrigento e sono chiari i presupposti di fatto e i motivi di diritto che hanno provocato l'emissione del preavviso di fermo-atto oggi sottoposto al vaglio della Commissione.

Infatti, la parte ricorrente non può eccepire sia pur indirettamente vizi di cartelle regolarmente notificate a mani dello stesso ricorrente in quanto essi dovevano eventualmente dedursi attraverso la impugnativa diretta delle cartelle di pagamento entro i canonici 60 giorni ritualmente previsti dagli artt.21 e 22 del decreto lgs.546/92, e tale questione non può essere oggetto di odierna valutazione.

Rileva, inoltre, la Commissione che la funzione del preavviso di fermo impugnato non è quello di portare il contribuente a conoscenza dell'obbligazione tributaria ma di rinnovare allo stesso l'invito al pagamento delle somme già motivamente richieste tramite il titolo esecutivo costituito dalle cartelle di pagamento.



Ciò, è tanto vero che il preavviso contiene l'invito ad effettuare il pagamento integrale della somma dovuta con l'avvertenza che trascorso inutilmente i 20 giorni, sarà attivata, senza ulteriore preavviso la procedura di fermo amministrativo.

In ordine all'asserita invalidità della cartella esattoriale n. 29120100001901350, le statuizioni contenute nella sentenza n. 121/01/2010 non riguardano in alcun modo la cartella in questione potendo al limite costituire un precedente giurisprudenziale utilizzabile per supportare la tesi del ricorrente, qualora lo stesso avesse impugnato la cartella de qua nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica.

Relativamente, invece, all'asserita invalidità della cartella esattoriale n. 29120040010965324, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la sentenza n. 36/05/2005 aveva annullato la cartella n. 2912004001096532400 notificata il 21/5/2004 alla società XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, nulla statuendo in ordine alla successiva cartella n. 29120040010965324 notificata in data 26/6/2009 al ricorrente nella qualità di socio della predetta società.

Si tratta, infatti, di cartelle esattoriali che, seppur riconducibili alla medesima pretesa creditoria, costituiscono formalmente due distinti atti del concessionario, notificati separatamente ed in tempi diversi, alla società da un lato ed al socio quale coobbligato in solido dall'altro.

Sulle restanti censure eccepite dal ricorrente nessuna conduce significativamente all'annullamento dell'atto ne consegue la legittimità della pretesa tributaria

Pertanto, rilevata la regolarità della procedura di riscossione avendo posto in essere tutti gli atti necessari al regolare svolgimento della stessa, la Commissione dichiara la inammissibilità del ricorso e per la natura della controversia compensa le spese di giudizio tra le parti.

PER QUESTI MOTIVI

Dichiara inammissibile il ricorso, compensa le spese di giudizio.

AGRIGENTO, li 15.6.2012

IL RELATORE

Dottor Salvatore Trifirò



IL PRESIDENTE

Dottor Romeo Palma

